



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni, per l'anno 2015, delle risorse previste dall'articolo 3-ter, comma 7, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

Rep. Atti n. 16/CU dell'11 febbraio 2016

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta dell'11 febbraio 2016:

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che, all'articolo 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, l'assegnazione annuale alle Regioni e alle Province autonome delle quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente;

VISTO l'articolo 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni;

VISTO l'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 2012, n. 9, recante "Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", il quale, al comma 7, ha previsto che, al fine di concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari attraverso la realizzazione di specifici progetti terapeutico-riabilitativi, ivi inclusi gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti provenienti dai menzionati ospedali psichiatrici giudiziari, è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro a decorrere dal 2013;

VISTO l'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 maggio 2013, n. 57, recante "Disposizioni urgenti in materia sanitaria", che, nel fissare al 1° aprile 2014 la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha ridotto l'autorizzazione di spesa prevista di 4,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014;

VISTO l'articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, recante "Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", che, nel prevedere lo slittamento al 31 marzo 2015 del termine della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari ha ridotto ulteriormente la suddetta autorizzazione di spesa per un ammontare di 4,38 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,46 milioni di euro per l'anno 2015;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la lettera in data 14 gennaio 2016, con la quale il Ministero della salute ha inviato la proposta di deliberazione CIPE indicata in oggetto, al fine del perfezionamento della prescritta intesa;

VISTA la nota in data 18 gennaio 2016, con la quale la proposta di deliberazione CIPE di cui trattasi è stata diramata alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed alle Autonomie locali con richiesta di assenso tecnico, nonché ai componenti del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria e del Comitato paritetico interistituzionale;

VISTE le note, rispettivamente, del 26 e 28 gennaio 2016, con le quali la Regione Emilia-Romagna, Coordinatrice della Commissione salute, e l'ANCI hanno comunicato il relativo assenso tecnico sulla predetta proposta di deliberazione CIPE;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE INTESA

sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE, Allegato A, parte integrante del presente atto, concernente il riparto tra le Regioni, per l'anno 2015, delle risorse previste dall'articolo 3-fer, comma 7, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

IL SEGRETARIO
Antonio Naddo



IL PRESIDENTE
On. Avv. Enrico Costa

Allegato A



Ministero della Salute

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Ufficio IV ex DGPROG

Proposta di deliberazione per il CIPE

Oggetto: Fondo Sanitario Nazionale 2015: proposta di ripartizione della quota destinata al finanziamento di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. **Richiesta di intesa alla Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lett.a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.**

L'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazione nella legge 17 febbraio 2012, n. 9 recante "Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", al comma 7 ha previsto uno specifico stanziamento per concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ivi inclusi gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, in deroga alla normativa nazionale in materia di contenimento della spesa del personale.

Alla copertura di detti oneri si provvede, ai sensi della citata normativa, nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro a decorrere dal 2013, attraverso lo stanziamento del capitolo di spesa denominato "Fondo sanitario nazionale" iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Successivamente, l'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 23 maggio 2013, n. 57, nel fissare al 1° aprile 2014 la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari ha ridotto, per contro, l'autorizzazione di spesa prevista di 4,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014.

L'articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 2014, n. 81, infine, nel prevedere lo slittamento al 31 marzo 2015 del termine della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha ridotto ulteriormente, per contro, l'autorizzazione di spesa di cui sopra per un ammontare di 4,38 milioni di euro per il 2014 e di 1,46 milioni di euro per l'anno 2015.

La presente proposta provvede pertanto a ripartire le risorse di parte corrente per l'anno 2015 (53.540.000 euro), sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la definizione del riparto relativo all'anno 2014, così come deciso nell'ambito del gruppo di lavoro interistituzionale Stato-Regioni istituito con decreto del Ministro della salute del 4 maggio 2012.

Essendo gli ospedali psichiatrici giudiziari chiusi definitivamente solo a decorrere dal 1 aprile 2015, ai sensi della normativa sopra richiamata, e non avendo al momento la disponibilità dei dati circa le presenze nelle nuove strutture (peraltro non tutte già attive), si ritiene di utilizzare i dati della popolazione presente al 31 dicembre 2014 presso gli stessi ospedali psichiatrici giudiziari.

La presente proposta prevede quindi di ripartire il 50% delle risorse disponibili sulla base della popolazione residente in ciascuna regione e provincia autonoma alla data del 31 dicembre 2014 (dati ISTAT), ed il restante 50% sulla base del numero delle persone, internate negli ospedali



psichiatrici giudiziari, alla data del 31 dicembre 2014, suddivise per regione di provenienza, come comunicato dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia con nota n. 0318559 del 24 settembre 2015.

Tali criteri si basano sull'assunzione che le spese di funzionamento conseguenti all'applicazione della richiamata normativa, per il Servizio sanitario nazionale, siano correlate in parte all'attivazione delle nuove strutture secondo quanto previsto dal citato articolo 3-ter del decreto-legge 211/11 ed in parte al rafforzamento della rete complessiva dei servizi residenziali ed ambulatoriali per la salute mentale, destinati ad accogliere una quota degli attuali internati negli OPG. Gli stessi criteri assicurano, pertanto, una ripartizione il più possibile congrua rispetto al fabbisogno di ciascuna regione nel momento in cui le stesse dovranno farsi carico dei maggiori oneri sia per l'assunzione di personale, in deroga alla normativa vigente, sia per il funzionamento delle strutture e dei servizi che dovranno prendere in carico gli internati provenienti dagli OPG ai fini della loro riabilitazione e reinserimento sociale.

L'erogazione delle risorse oggetto della presente proposta in favore di ciascuna regione è subordinata all'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione dei programmi assistenziali regionali presentati, a valere sulle disponibilità per gli anni 2012 e 2013, per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, comprensivi delle eventuali richieste di assunzione di personale qualificato in deroga alla normativa vigente.

Relativamente alle regioni a statuto speciale occorre far presente in linea generale che il relativo trasferimento delle risorse è subordinato, ai sensi dell'articolo 8 del DPCM del 1° aprile 2008, all'avvenuta adozione delle norme di attuazione di recepimento del predetto DPCM, secondo i loro rispettivi statuti e secondo le procedure ivi previste.

Tra queste, la regione **Sardegna** e la regione **Valle d'Aosta** hanno già completato detto trasferimento rispettivamente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 140/2011 (norma di attuazione) e ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 192/2010 (norma di attuazione).

Per le province autonome di **Trento e Bolzano**, in particolare, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 252/2010 e di cui all'articolo 2, comma 109, della legge n. 191/2009, che prevedono che le somme siano comunque rese indisponibili e che gli oneri siano posti a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali.

Per la regione **Friuli Venezia Giulia**, il trasferimento delle funzioni in materia è subordinato al trasferimento delle risorse da parte dell'Amministrazione statale tramite l'aumento della quota di compartecipazione ai tributi erariali che dovrà essere determinata e disposta da una legge statale di modifica dello statuto regionale, in applicazione delle procedure dell'articolo 7 del d.lgs. n. 274/2010 (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2011).

Per la regione **Sicilia**, invece, ancora non è stata adottata la normativa di attuazione.

Ne consegue che al momento le quote individuate per la regioni **Sicilia** e **Friuli Venezia Giulia** vengono accantonate per essere quindi eventualmente assegnate ai sensi della normativa vigente e comunque dopo aver definito con il Ministero della giustizia le modalità di regolazione finanziaria per l'anno 2015 dei rapporti con le medesime regioni a statuto speciale e province autonome.

Con il presente atto si provvede, quindi, a ripartire la somma complessiva in favore dei territori delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale (RSS) e delle province autonome (P.P.A.A.).

Si allega la relativa tabella di riparto.

Roma,

Il Ministro



MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

FSN 2015 - Somme di parte corrente per superamento degli OPG (art.3-ter del decreto-legge 211/11 convertito nella legge 9/2012)

	Popolazione residente al 31.12.2014			n° INTERNATI		
	Popolazione residente al 31.12.2014	50% QUOTA COMPLESSIVA	n° Internati OPG al 31.12.2014	50% QUOTA COMPLESSIVA	TOTALE	(3) = (1a + 2a)
	(1)	(1a)	(2)	(2a)		
Piemonte	4.424.467	1.948.216	41	1.633.289		3.581.505
*Valle d'Aosta	128.298	56.493	0	0		56.493
Lombardia	10.002.615	4.404.430	120	4.780.357		9.184.787
*P.A. Bolzano	1.055.934	464.957	4	159.345		624.302
*P.A. Trento	4.927.596	2.169.758	35	1.394.271		3.564.028
Veneto	1.227.122	540.336	8	318.690		859.026
*Friuli Venezia Giulia	1.583.263	697.155	31	1.234.926		1.932.080
Liguria	4.450.508	1.959.683	25	995.908		2.955.590
Emilia Romagna	3.752.654	1.652.398	42	1.673.125		3.325.523
Toscana	894.762	393.989	7	278.854		672.843
Umbria	1.550.796	682.859	10	398.363		1.081.222
Marche	5.892.425	2.594.599	86	3.425.923		6.020.521
Lazio	1.331.574	586.329	13	517.872		1.104.201
Abruzzo	313.348	137.976	6	239.018		376.994
Molise	5.861.529	2.580.994	84	3.346.250		5.927.244
Campania	4.090.105	1.800.987	18	717.054		2.518.041
Puglia	576.619	253.901	5	199.182		453.083
Basilicata	1.976.631	870.366	30	1.195.089		2.065.455
Calabria	5.092.080	2.242.186	87	3.465.759		5.707.943
*Sicilia	1.663.286	732.391	20	796.726		1.529.117
*Sardegna	60.795.612	26.770.000	672	26.770.000		53.540.000
TOTALE						

* RSS e PPAA

FONTE DATI:

Popolazione residente: ISTAT

Popolazione Internati OPG: dati forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Min. Giustizia - nota n. 318559 del 24.09.2015

